SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	FONDAZIONE MADONNA DEL SOCCORSO: LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE E SANITARIA PER OSPITI PRESENTI DA GIUGNO 2026 A SETTEMBRE 2026

Ufficio/Struttura	UNITA` FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 18.168,90		**3B0201120501**	**2026**
€ 213,50		**3B020201120301**	**2026**
€ 10.874,40		**3B020201120502**	**2026**

Allegati Atto		
Allegato	**N.Pagine allegato**	**Oggetto Allegato**

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**

Documento firmato digitalmente

SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività sociosanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 13 del 02/12/2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14/01/2020 al 13/01/2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea si Soci n. 16 del 23/11/2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20/02/2020 avente ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14/01/2020 – 13/01/2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole"; Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Vista la determina del Direttore SdS n. 250 del 29/12/2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative relativamente all'Unità Funzionale dell'Integrazione Socio-Sanitaria;

Vista la delibera del Direttore generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/19, per la gestione diretta da parte della SdS delle attività sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza,

Preso atto che, nelle more della nomina del Responsabile della U.F. Integrazione Socio-Sanitaria, il Direttore della SdS Valdinievole svolge funzioni di surroga;

Vista la Legge n. 328 dell'8.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" definisce, all'art. 22 comma 2, "i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi….., nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale" e fra questi ricomprende, al medesimo articolo lettera g "gli interventi per le persone anziane e disabili ……..per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio" e all'art. 17 comma 2, demanda alla regione la disciplina per l'erogazione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto Il DPGRT n. 86/R del 11.08.2020, Regolamento di attuazione della L.R. 28.12.2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), ed in particolare l'art. 4 co.1;

Considerato che la delibera della DGRT nr. 245 del 15.03.2021e la Delibera n. 289 del 22.03.2021 con la quale sono stati approvati i requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziale e dei

servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Vista la notifica n. 90046290509-28042021-1527 inviata al SUAP in data 28.04.2021, prot. n. 0223194, contenente la dichiarazione dell'avvenuto adeguamento ai requisiti generali e ai requisiti specifici, da parte del legale rappresentante della Residenza Sanitaria Assistenziale denominata Madonna del Soccorso ubicata in Piazza San Lorenzo n. 9 – Fauglia, 56043 Fauglia (PI);

Considerato che, tra gli altri, le Società della Salute, nel rispetto della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., hanno la funzione di indirizzo e di governo finalizzata alla definizione delle linee della programmazione operativa e attuativa del territorio, all'interno della quale si inserisce anche il percorso di attuazione del principio della libera scelta di cui all'articolo 2 comma 4 della L.R. n. 82/2009;

Considerato che il portale: RSA della Toscana è il nuovo portale in cui sono inserite le Residenze sanitarie assistenziali autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio sanitario regionale, presenti nel territorio della Regione Toscana;

Considerato che la Fondazione Madonna del Soccorso Onlus, gestore della RSA Madonna del Rosario con sede legale in piazza San Lorenzo, 9 – 56043 Fauglia (PI), struttura presente sul portale della Regione Toscana ed è pertanto in possesso di tutti i requisiti necessari all'erogazione della prestazione di assistenza garantendo al contempo un adeguato livello e una qualità dell'offerta di tali servizi assicurando l'appropriatezza dell'uso delle risorse;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 52 del 23.01.2023 avente per oggetto: "Adeguamento dal 1° Gennaio 2023 della quota sanitaria del modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all'interno delle Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.).";

Viste le fatture emesse dalla Fondazione Madonna del Soccorso Onlus, gestore della RSA Madonna del Rosario, con sede legale in piazza San Lorenzo, 9 – 56043 Fauglia (PI), C.F. 90046290509 - P.IVA 01945600508:

N. fatture	Data	Competenza	Importo
189/PA	30.06.2026	Giugno 2026 – Quota sociale	€ 213,50
188/PA	30.06.2026	Giugno 2026 – Quota sanitaria	€ 827,40
174/PA	30.06.2026	Giugno 2026 – Quota sanitaria	€ 8.772,00
206/PA	31.07.2026	Luglio 2026 – Quota sanitaria	€ 9.160,50
224/PA	31.08.2026	Agosto 2026 – Quota sanitaria	€ 9.160,50
257/PA	01.09.2026	Agosto 2026 – Quota sanitaria	€ 1.122,90

Per un totale complessivo di € 29.256,80

Considerato che la Fondazione Madonna del Soccorso con sede in Fauglia fattura per RSA Villa Bianca mensilmente per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali, all'interno del modulo base della Rsa rivolta a soggetti, anziani non-auto e adulti disabili e autosufficienti, residenti nel territorio della Valdinievole;

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2 comma 9, della L. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n.262/2006, in tema di pagamenti superiori a €.10.000, come modificato dalla L.205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1 Marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti e del nulla osta rilasciato dal competente Ente" (prot. 202600011122446 – prot. 202600011122523 – prot. 202600011122561);

Preso atto di quanto disposto dall'art. 16 e 16/bis della Legge n.2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi 185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Attestata la regolarità contributiva della Ditta (DURC) protocollo INAIL_56429723 del 15.10.2026 con scadenza 12.02.2027;

Dato atto che il codice CIG da indicare sul mandato di pagamento per le rette sanitarie e sociale Adulti Disabili è il BA28EDCCBC rilasciato dell'ANAC (ex AVCP);

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 2, del D. lgs 18.08.2000 n.267;

Considerato che il presente provvedimento necessita del parere contabile;

DISPONE

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, a Fondazione Madonna del Soccorso Onlus, gestore della RSA Madonna del Rosario, con sede legale in piazza San Lorenzo, 9 – 56043 Fauglia (PI), - c.f. 90046290509 - P. IVA 01945600508, le fatture indicate in premessa per un importo complessivo di € 29.256,80 (iva esente), effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato come di seguito elencato;

- di dare atto che la spesa di €18.168,90 (esente iva) trova copertura nel bilancio preventivo economico 2026 sul conto 3B0201120501, Autorizzazione 42/2026 che presenta idonea disponibilità;
- di dare atto che la spesa di € 213,50 (esente iva) trova copertura nel bilancio preventivo economico 2026 sul conto 3B020201120301, Autorizzazione 43/2026 che presenta idonea disponibilità;
- di dare atto che la spesa di € 10.874,40 (esente iva) trova copertura nel bilancio preventivo economico 2026 sul conto 3B020201120502, Autorizzazione 44/2026 che presenta idonea disponibilità

- di dare atto che i CIG sono i seguenti: BA28EDCCBC e BA29B46B4E;

- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

- di trasmettere il presente provvedimento a:
 -Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole.

Il Responsabile U.F. Integrazione Socio-Sanitaria
Dott. Lomi Stefano

Documento firmato digitalmente